

## SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(redatto ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021)

### TRA

**REGIONE CALABRIA**, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata dal Dott. Paolo Praticò, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, nella sua qualità di Direttore Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico", domiciliato presso la sede legale in ragione della carica ed agli affetti del presente atto;

### E

**FINCALABRA SpA**, di seguito denominata "Gestore", con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, codice fiscale 01759730797, rappresentata dall'Avv. Alessandro Zanfino, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Fincalabra SpA, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società, domiciliato presso la sede legale in ragione della carica ed agli affetti del presente atto;

e ove congiuntamente "Parti"

### VISTI

#### Regolamentazione e provvedimenti comunitari

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e s.m.i. (d'ora in avanti, anche GBER);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE, ed abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (d'ora in avanti, anche RDC);
- Decisione di esecuzione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022, con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021- 2027" per il sostegno a titolo

del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Energy Roadmap 2050" COM (2011) 885/2, con la quale si mostrano i possibili scenari di evoluzione del sistema energetico per il raggiungimento della sostenibilità nel lungo termine, assicurando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la competitività;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Libro verde: un quadro per il clima e l'energia per il 2030 COM (2013) 169, con la quale si intende costruire un quadro strategico comune europeo su clima ed energia per il 2030;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" COM (2014) 15, nella quale si stabiliscono nuovi obiettivi e misure per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri e sostenibili ed azioni quali la riduzione le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e dell'80-95% entro il 2050 (rispetto ai livelli del 1990), portare la quota di energie rinnovabili ad almeno il 27%;
- Pacchetto "Fit for 55" approvato in data 14 luglio 2021 dalla Commissione Europea che contiene un insieme di proposte volte a rivedere e aggiornare le normative europee per rendere le politiche europee in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti, idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- Raccomandazione (UE) 2024/599 della Commissione del 18 dicembre 2023 sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell'Italia con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento;
- il Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;
- la Decisione della Commissione Europea C(2024) 6754 final del 26.09.2024 di approvazione della riprogrammazione STEP;

#### **Regolamentazione e provvedimenti nazionali**

- Piano Nazionale per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030 (PNIEC), come stabilito dal Regolamento (UE) 2018/1999, in cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali fissando tra l'altro al 2030 l'obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43%;
- Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 22;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Testo unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo al "Codice Antimafia";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto del Ministro Attività produttive 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI";
- Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027;

### **Regolamentazione e provvedimenti regionali**

- Delibera di Giunta regionale n. 136 de 15 giugno 2020, con cui è stato avviato il percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- Delibera di Giunta n. 291 del 30/06/2022 di approvazione delle Linee d'indirizzo per l'aggiornamento del Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) della Regione Calabria”.
- Delibera di Giunta n. 402 del 10 agosto 2023 di approvazione Rapporto Preliminare Ambientale per l'aggiornamento del “Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC) della Regione Calabria” e avvio Procedura di valutazione Ambientale Strategica;
- Delibera di Giunta regionale n. 168 del 3 maggio 2021, con cui è stato approvato il “Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027” - “Preso atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del PR Calabria FESR/FSE+2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020”, contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi regionali e successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 132 del 25 giugno 2021;
- Delibera di Giunta regionale n. 121 del 28 marzo 2022, con cui è stata approvata la proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l'insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la 3 ricerca e l'innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell'approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027;
- Delibera di Giunta regionale n. 122 del 28 marzo 2022, con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;
- Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di “Preso d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera di Giunta regionale n. 109 del 13 marzo 2023, recante “integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022, recante “Preso d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 31 marzo 2023, recante “Approvazione finale dei documenti relativi alla “S3 2021/2027”, individuazione dei membri del Comitato Interdipartimentale S3 e sua istituzione”;
- Delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 182 dell'11 aprile 2023 di “Preso d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR – FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C (2022) 8027 final del 3 novembre 2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera di Giunta regionale n. 299 del 23 giugno 2023 di “Approvazione Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Obiettivi Specifici e delle Azioni

del PR FESR FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022) 8027 final del 3 novembre 2022”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 727 del 11 dicembre 2024 di “Presenza d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2024) 6754 final del 26.09.2024 di approvazione della riprogrammazione STEP;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 27 dicembre 2024 di “Presenza d’atto delle rimodulazioni finanziarie approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta. Allineamento del piano finanziario complessivo del Programma approvato con DGR n. 109/2023;
- Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, approvati con la nota di chiusura procedura scritta prot. n. 225923 del 18 maggio 2023;
- Decreto dirigenziale n. 9369 del 30 giugno 2023, avente ad oggetto: “PR FESR FSE+ 2021-2027 – Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1060/2021. Approvazione” e s.m.i.;
- Delibera di Giunta regionale n. 362 del 27 luglio 2023 e successive Delibere di Giunta regionale modificative n. 740/2023 e n. 758/2023, relative all’Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027;
- Delibera di Giunta regionale n. 110 del 25.03.2024 “PR Calabria FESR - FSE+ 2021-2027. Obiettivo specifico RSO2.1. “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)” e RSO2.2. “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)”. Approvazione Indirizzi per l’attuazione”;
- Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, recante “Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del Programma regionale Calabria FESR FSE + 2021-2027 ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ed aggiornamento della Vexa POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ex art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presenza d’atto”
- D.D.G. n. 2902 del 05.03.2024 di approvazione del Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e s.m.i.;
- D.D.G. n. 5370 del 18.04.2024 di approvazione delle modifiche al documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (SiGeCo) ed al Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 e s.m.i.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 13-10-2023 “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2023-2025 – relative a risorse FESR FSE 2021-2027 (prot.433585/2023);

#### **PREMESSO CHE**

- il presente Accordo di Finanziamento (nel seguito “Accordo”) è adottato in attuazione dell’Allegato X al Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- la Regione Calabria, con legge regionale n. 7 del 30 aprile 1984, ha istituito Fincalabra S.p.A. allo “scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria”;
- con la legge regionale n. 9/2007, la Regione Calabria ha acquisito la totalità delle azioni di Fincalabra S.p.A., che è così divenuta organismo in house providing;
- il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, all’art. 7 ha escluso espressamente dall’ambito di applicazione del codice gli affidamenti “in house”;
- la Regione Calabria e la Fincalabra S.p.A. sono iscritte nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house providing, ai sensi dell’abrogato art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Fincalabra S.p.A. è inclusa nell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni,

elenco stilato dall'ISTAT;

- Fincalabra S.p.A., nella sua qualità di “Società strumentale in house providing soggetta a controllo pubblico da parte dell’Ente Regione”, è soggetta alle disposizioni normative in materia, incluso il D. Lgs. n. 175/2016;
- la Regione Calabria, con l’art. 3 della Legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2021, ha stabilito, tra l’altro, di ampliare l’oggetto sociale di Fincalabra S.p.A. per far sì che la stessa possa assicurare il rafforzamento della capacità istituzionale degli Enti locali attraverso il supporto operativo nella programmazione e progettazione tecnica ed economico-finanziaria per l’attuazione di programmi volti allo sviluppo dei territori;
- la Regione Calabria, nell’Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2022, ha approvato il nuovo Statuto sociale di Fincalabra S.p.A. (contenente in particolare le modifiche all’oggetto sociale sopra descritte) ed il Piano Industriale di Fincalabra S.p.A. (con il quale sono state illustrate le azioni di sviluppo che la Società ha intrapreso ed intende intraprendere nel periodo 2021-2024, ivi incluse le attività afferenti all’assistenza tecnica e quelle afferenti alla capacità istituzionale);
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” all’art. Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa) ha rivisitato le regole dell’affidamento in house;
- i dettagli sull’attività di gestione dello Strumento finanziario delegato al Gestore e i relativi costi devono essere definiti nell’Accordo di finanziamento, avente validità fino al 31 dicembre 2029, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti agevolati e di altri benefici economici finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo calabrese;
- con la Delibera di Giunta regionale n.....del..... , di approvazione dello schema di Accordo di finanziamento, è stata affidata al Gestore la gestione del suddetto Strumento finanziario per un importo pari ad € 45.000.000,00;
- il Gestore assume il ruolo di soggetto attuatore del predetto Strumento finanziario ai sensi dell’art. 59, par. 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- con propria comunicazione Pec del 21/11/2024, il Dipartimento Sviluppo Economico ha richiesto al Gestore di presentare un’offerta economica per la gestione, secondo le modalità individuate nel presente Accordo, dello Strumento finanziario;
- il Gestore ha trasmesso, prima della sottoscrizione del presente Accordo, una proposta tecnico economica, con indicazione delle attività e dei costi, per lo svolgimento delle attività di gestione dello Strumento finanziario. Nello specifico il Gestore ha presentato un’offerta economica come di seguito ripartita:
  - € ..... per commissioni di gestione (costi interni di personale);
  - € ..... per costi esterni direttamente connessi alle attività da riconoscersi previa rendicontazione entro i limiti massimi previsti dall’art. 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Nel dettaglio, si tratta delle spese per l’implementazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica, per la costituzione e il funzionamento dei comitati tecnici di valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusi costi per acquisizione consulenze specialistiche esterne, per le trasferte del personale assegnato alle attività di controllo e per le attività di promozione delle misure di aiuto;
- l’offerta economica risulta essere congrua e coerente, e l’ammontare massimo complessivo delle commissioni di gestione (come definite dall’art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021) riconoscibili al Gestore, risulta determinato entro i limiti massimi previsti dall’art. 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, applicabili all’importo totale dei contributi del programma erogabili ai destinatari finali in prestiti;
- le Parti con il presente Accordo intendono definire il contenuto dell’affidamento delle attività connesse alla gestione dello Strumento finanziario nel rispetto delle disposizioni contenute nelle disposizioni normativa e dei regolamenti europei di riferimento;

**Tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

**PREAMBOLO**

Nome del paese/della regione:	Italia - Regione Calabria
Denominazione Fondo SIE:	FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese – (FEERI)"
Titolo del programma:	Programma Regionale (PR) Calabria FESR FSE +2021-2027
Identificazione dell'Autorità di Gestione	Direzione Generale Dipartimento Programmazione Unitaria
Identificazione dell'asse prioritario	OP2 Priorità 2 RSO 2.1 - Azione 2.1.2 RSO 2.2 – Azione 2.2.1
Azioni del programma correlate confluite nello Strumento Finanziario	Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi Azione 2.2.1 - Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma	2021IT16FFPR003
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario	PR CALABRIA FESR 2021-2027
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)	ITF6 – Calabria
Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario Importo proveniente dai fondi SIE	€ 31.500.000,00 Azione 2.1.2 (campo intervento 40): € 21.000.000 Azione 2.2.1 (campo intervento 48): € 10.500.000
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)	€ 13.500.000
Data di avvio dello strumento finanziario	Data di sottoscrizione del presente Accordo
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31 dicembre 2035

**1. DEFINIZIONI E ACRONIMI**

1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretati secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

AdA	Autorità di Audit del PR Calabria FESR 2021-2027
AdC	Autorità di Certificazione del PR Calabria FESR 2021-2027
AdG	Autorità di Gestione del PR Calabria FESR 2021-2027

CdS	Comitato di Sorveglianza
Programma	Programma Regionale (PR) Calabria FESR 2021-2027
Strumento Finanziario	Una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai Destinatari Finali
Fondo specifico	Fondo mediante il quale l'Autorità di gestione fornisce prodotti finanziari ai Destinatari Finali
Organismo che attua uno strumento finanziario	Organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo specifico
Beneficiario	L'Organismo che attua il fondo specifico
Destinatario Finale	Persona giuridica o fisica che riceve sostegno da uno strumento finanziario
Prodotto finanziario	Prestiti, come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1046/2018
Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021
Costi di gestione	Costi diretti o indiretti rimborsati dietro rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari
Commissioni di gestione	Prezzo dei servizi resi, determinato nell'Accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e l'Organismo che attua un fondo specifico
PMI	Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea
Grandi Imprese (anche "GI")	Le imprese che non sono qualificabili come PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea
Regolamento operativo	Il documento tecnico, predisposto per l'attivazione dello Strumento Finanziario nell'ambito del presente Accordo, che ne disciplina l'operatività, ed approvato con separato provvedimento dell'Amministrazione regionale

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E AGEVOLAZIONI

2.1 Il presente Accordo regola il servizio di gestione del seguente "Fondo specifico":

"Fondo Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese (FEERI)" (di seguito denominato "Fondo" o anche "Fondo FEERI")

2.2 Per l'operatività del Fondo elencato al precedente paragrafo 2.1, sono stanziati risorse del PR Calabria FESR 2021-2027 pari ad € 45.000.000,00 a valere sulle seguenti Azioni del Programma:

- "Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi" per euro 30.000.000,00;
- "Azione 2.2.1 Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico" per euro 15.000.000,00.

2.3 Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2.4 Il Gestore dovrà espletare il servizio oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento della Regione.

2.5 La Regione potrà fornire indicazioni vincolanti per il Gestore sulle modalità di esecuzione della prestazione e sull'attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché su eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore sarà tenuto a rispettare.

## 3 VALORE GIURIDICO DELL'ALLEGATO

3.1 Gli allegati di seguito indicati forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Allegato 1 "Piano Aziendale";
- Allegato 2 "Scheda Prodotto".

3.2 Il Regolamento operativo del Fondo non costituisce oggetto del presente Accordo.

#### **4 STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

4.1 La Strategia di investimento sottostante lo Strumento Finanziario oggetto del presente Accordo è definita, in conformità al PR Calabria FESR 2021-2027, nella "Valutazione ex ante relativa agli Strumenti Finanziari del PR Calabria FESR 2021-2027" (nel seguito "VEXA") approvata con Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024, e nel Piano Aziendale.

4.2 La Strategia perseguita dal Fondo ha l'obiettivo di affiancare le imprese operanti in Calabria nell'affrontare una fase di forte incertezza connessa alle evoluzioni del contesto internazionale, che ha impatti significativi sui costi energetici delle imprese e, quindi, sulla loro competitività. Nel contempo la Regione intende sostenerne i processi di transizione energetica sostenibile. La priorità strategica della Regione, nell'ambito dell'impegno globale verso una transizione energetica sostenibile, è contribuire al conseguimento degli sfidanti obiettivi europei in un contesto economico e sociale caratterizzato da incertezze e opportunità che si inseriscono nel quadro più generale del Green Deal Europeo o della Renovation Wave Strategy sostenendo il sistema produttivo e favorendone l'accesso al credito per gli investimenti in efficienza energetica e diffusione delle fonti rinnovabili, che generano un risparmio di costi dell'energia e che consentono di conseguire un recupero di competitività del tessuto produttivo regionale. Il Fondo adotta una strategia di sostegno differenziato in relazione alla dimensione delle imprese (PMI e Grandi Imprese).

4.3 Il Fondo è attuato dal Gestore per perseguire le finalità degli interventi in materia di sostegno all'efficientamento energetico delle Imprese e all'utilizzo delle fonti rinnovabili del PR FESR 2021-2027 della Regione Calabria.

4.4 La misura persegue l'obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese, utilizzando quale forma di sostegno anche le sovvenzioni combinate allo strumento finanziario (per le PMI).

4.5 Le sovvenzioni di cui al paragrafo 4.4 sono concesse in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 58(5) e secondo quanto esposto alla Scheda Prodotto di cui all'Allegato 2 al presente Accordo.

#### **5. PRODOTTI FINANZIARI DA OFFRIRE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

5.1 I Prodotti Finanziari offerti ai Destinatari Finali sono definiti nel Piano aziendale e nella Scheda Prodotto di cui, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2 al presente accordo.

#### **6. DESTINATARI FINALI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

6.1 I Destinatari Finali sono le PMI e le GI. Le disposizioni sui Destinatari Finali ammessi al sostegno e sulle tipologie di aiuto di Stato previste sono definite nel Piano aziendale e nella Scheda Prodotto di cui, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2 al presente accordo.

6.2 I Destinatari Finali non possono comunque essere selezionati dal Gestore se si trovano in una delle situazioni sottoindicate:

- non sono economicamente solidi;
- non hanno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria al più tardi al momento della prima erogazione del sostegno concesso dallo SF;
- sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere;
- si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei

Destinatari Finali;

- rientrano nella definizione di “impresa in difficoltà”, di cui all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- la loro attività d'impresa comprende una delle seguenti tipologie:
  - a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente Destinatario Finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
  - b) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
  - c) case da gioco e imprese equivalenti;
  - d) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
  - e) pornografia e prostituzione;
  - f) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a e) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- risultano destinatari di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi in precedenza direttamente dal medesimo Soggetto gestore o direttamente dalla Regione Calabria.

6.3 Sono esclusi:

- le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

6.4 È escluso il pagamento dell’aiuto a favore di soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e non hanno restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto (“Clausola Deggendorf”), nel rispetto dell’Art. 1(4)(a) GBER,

## **7. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E FASI DEL SERVIZIO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

- 7.1 Il Gestore assume l’impegno di gestire lo Strumento Finanziario secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, sussidiarietà, pari opportunità, sostenibilità ambientale, “DNSH” di cui al Regolamento (UE) n. 852/2020, verifica climatica, nonché applicando la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, adottando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e adottando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati.
- 7.2 Il Gestore deve agire nell’interesse della Regione e dell’Unione europea e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 7.3 Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Regione e a perfetta regola d’arte, nonché

nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nel Regolamento operativo del Fondo, nella normativa di riferimento e nelle migliori prassi commerciali.

7.4 Il Gestore assume l'impegno di attuare il Servizio in conformità ai Regolamenti relativi ai Fondi SIE e agli aiuti di Stato e ai relativi documenti di indirizzo e linee guida europei, nazionali e regionali applicabili. In particolare, il Gestore si obbliga a:

- a) rispettare gli artt. da 58 a 62 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (Titolo V "Sostegno finanziario fornito dai fondi", Sezione II "Strumenti Finanziari") e l'art. 68 del medesimo regolamento ("Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari") in funzione della fonte finanziaria del Fondo;
- b) provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della Gestione del singolo Fondo siano conservati e disponibili ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 al fine di consentire le verifiche di gestione e gli audit di cui all'art. 81 del Regolamento medesimo;
- c) assicurare l'adozione e l'effettivo utilizzo di adeguati sistemi di individuazione dei rischi, misure antifrode efficaci e proporzionate, misure per prevenire le irregolarità e quelle idonee a evitare il rimborso dei contributi del PR o l'impossibilità di reimpiegarli ai sensi dell'art. 103 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- d) attuare le disposizioni in materia di visibilità di cui al Titolo IV, Capo III del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e, in particolare, fornire e consentire la pubblicazione delle informazioni a cura dell'Autorità di Gestione di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e adempiere in proprio agli obblighi previsti per i beneficiari dall'art. 50 del medesimo Regolamento e far adempiere ai Destinatari Finali, ove ricorra il caso, gli obblighi previsti dal medesimo articolo;
- e) raccogliere le informazioni previste per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e adottare le misure affinché i Destinatari Finali adempiano agli obblighi a loro carico previsti da tali articoli e a quelli di cui all'art. 1 commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (come riformulati dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58);
- f) ai fini dello svolgimento dei controlli sull'operatività, il Gestore deve inoltre conservare la documentazione che attesti:
  - la conformità delle attività realizzate con le previsioni dell'Accordo sottoscritto e del Regolamento operativo del Fondo;
  - la correttezza dei conti relativi allo Strumento Finanziario affidato in gestione;
  - la coerenza delle erogazioni effettuate con quanto indicato nell'Accordo sottoscritto e nel Regolamento operativo del Fondo;
  - la legittimità dei costi addebitati (oneri tenuta conto corrente, corrispettivi dietro autorizzazione della Regione), nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali;
  - la correttezza degli importi tempo per tempo restituiti alla Regione a titolo di economie e rientri.

7.5 L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo si struttura nelle seguenti fasi:

- a) Presa in carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione dell'Accordo e l'apertura dello sportello operativo): nel corso di tale periodo, che non potrà eccedere la durata di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Gestore procede ad organizzarsi internamente per potere svolgere il Servizio secondo le modalità previste dal presente Accordo;
- b) Periodo di selezione dei destinatari e concessione del sostegno (periodo compreso tra l'apertura dello sportello operativo ed il 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe del Reg. 651/2014 o nuove disposizioni): nel corso di tale periodo il Gestore procede alla selezione dei destinatari e alla concessione del sostegno, nonché a gestire i rapporti con i Destinatari Finali;
- c) Periodo di Erogazione (periodo compreso tra l'apertura dello sportello operativo ed il 31 dicembre

2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione): nel corso di tale periodo il Gestore procede alla erogazione del sostegno, alle attività di monitoraggio e controllo, nonché a gestire i rapporti con i Destinatari Finali;

- d) Periodo di Gestione dei Prestiti (con il termine Prestiti si comprendono, per brevità, anche i casi in cui il Prestito è combinato alla Sovvenzione, mentre per periodo di gestione si intende il periodo che inizia con la conclusione del Periodo di Erogazione e termina con l'esaurimento delle attività connesse alla gestione delle agevolazioni erogate e, in ogni caso, il 31 dicembre 2035): nel corso di tale periodo prosegue ogni altra attività, ma è conclusa l'attività di concessione ed erogazione dei Prestiti nonché l'attività di promozione dello Strumento Finanziario.

## **8. PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

8.1 Nel corso del periodo di "Presenza in carico del Servizio", il Gestore si impegna a svolgere le attività propedeutiche all'efficace ed efficiente gestione dello Strumento Finanziario, ovvero:

- a) eventuale acquisizione di attrezzature, apparecchiature, software e altre dotazioni strumentali;
- b) organizzazione delle attività di informazione e supporto al pubblico (contact center);
- c) messa a disposizione di un sistema informatico di supporto all'espletamento del servizio, in grado di gestire la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo e, in generale, i rapporti con i Destinatari Finali, derivanti dalla richiesta e dalla concessione dei Prestiti e per tutta la durata degli stessi, consentendo la trasmissione e la conservazione della relativa documentazione;
- d) apertura dei conti correnti dedicati di cui all'art. 16, comunicando gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti;
- e) l'attribuzione delle funzioni, mansioni e responsabilità a personale dotato di adeguata esperienza e professionalità;
- f) predisposizione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento operativo del Fondo, comprendente le modalità di selezione dei destinatari, la definizione delle condizioni di dettaglio per la concessione e la erogazione del sostegno e alla modulistica, contrattualistica e altra documentazione esemplificativa rivolta ai Destinatari Finali; è ricompresa anche ogni attività relativa a:
  - i. il sistema di campionamento per la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai Destinatari Finali ai sensi del DPR 445/2000;
  - ii. il sistema di campionamento per le eventuali verifiche in loco presso i Destinatari Finali prenditori dei Prestiti;
  - iii. le check list relative alle verifiche da effettuare in ogni fase dell'attività (istruttoria, stipula del contratto, erogazioni, realizzazione del progetto, variazioni, ...) nonché in relazione alle eventuali verifiche in loco;
  - iv. definizione delle procedure e delle istruzioni operative da adottarsi o già adottate da parte del Gestore per le attività da svolgersi nel "Periodo di Erogazione" e nel "Periodo di Gestione dei Prestiti", con particolare riferimento:
    - alle attività di front office e di supporto nei confronti dei Destinatari Finali, compresi i supporti di natura informatica e telematica;
    - ai documenti da conservare e mettere a disposizione degli audit per lo Strumento Finanziario, sulla base delle previsioni contenute nel presente Accordo, nel Regolamento operativo del Fondo e nella normativa applicabile.

Tali documenti dovranno essere elaborati e trasmessi alla Regione entro il termine del periodo di "Presenza in carico del Servizio" di cui al precedente Art. 7.5(a) del presente Accordo. In ogni caso il Gestore è tenuto a monitorare gli aggiornamenti del SI.GE.CO del PR CALABRIA 2021/2027 consultando il sito [www.calabriaeuropa.it](http://www.calabriaeuropa.it) e il Dipartimento "Sviluppo Economico" in modo che il proprio sistema di gestione e controllo sia sempre conforme al SI.GE.CO del PR CALABRIA 2021/2027.

- 8.2 Il Gestore si impegna a realizzare ogni attività accessoria a quanto previsto al paragrafo 8.1 e comunque ogni attività propedeutica all'espletamento corretto ed efficace del servizio.
- 8.3 Le attività di "Presenza in carico del Servizio" dovranno essere concluse entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte del Gestore del Regolamento operativo del Fondo, salvo diverso accordo con la Regione.

**9. PERIODO DI EROGAZIONE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a))**

- 9.1 Il "Periodo di Erogazione" relativo al Fondo avrà inizio a partire dalla data di pubblicazione del Regolamento operativo del Fondo e terminerà il 31 dicembre 2029, salvo diversa disposizione da parte della Regione.
- 9.2 Nel Periodo di Erogazione il Gestore, ricevuta la prima tranches della Dotazione Iniziale dello Strumento Finanziario, procederà con l'erogazione delle agevolazioni e con ogni altro adempimento previsto dal presente Accordo e dal Regolamento operativo del Fondo. In particolare, si elencano di seguito le attività da realizzare nel periodo di erogazione e si specifica che le voci riportate alla voce a), c) e d) dovranno essere realizzate entro il 31.12.2026 salvo diversa disposizione, tutte le altre attività dovranno essere realizzate nei termini definiti al punto 9.1:
- a) ricezione delle domande di accesso al Fondo;
  - b) l'assistenza e informazione all'utenza;
  - c) istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e merito delle domande presentate
  - d) delibera di concessione o di diniego delle domande pervenute, relativa comunicazione al richiedente e pubblicazione sul sito del Gestore. Il provvedimento di concessione deve richiamare la responsabilità dei Destinatari Finali in materia di comunicazione e visibilità, in conformità all'allegato IX e all'art. 50, par. 1. Lettera c del Reg. (UE) n. 2021/1060;
  - e) il controllo della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate ai sensi del n. DPR 445/2000, a campione e nei casi di ragionevole dubbio; la verifica avviene su un campione di almeno il 5 % delle domande ammesse a contributo;
  - f) le richieste presso le Pubbliche Amministrazioni competenti ai fini delle verifiche ai sensi del Codice antimafia, nei casi previsti, e di ogni altra certificazione eventualmente richiesta dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale e dal Regolamento operativo del Fondo, nonché ricezione, controllo e archiviazione di tale documentazione;
  - g) l'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA e le relative verifiche previste, anche al fine di rispettare le disposizioni sul "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
  - h) la realizzazione dei controlli - documentali ed eventualmente in loco - inerenti alle operazioni finanziate e realizzate in conformità alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
  - i) la ricezione e la verifica della documentazione prodotta dai Destinatari Finali inerente alle spese effettivamente sostenute;
  - j) gestione eventuali varianti e proroghe
  - k) verifica della regolarità contributiva e perfezionamento del contratto di Prestito;
  - l) erogazione dell'importo deliberato e dell'eventuale Sovvenzione con le modalità previste dal Regolamento operativo del Fondo e gestione contabile connessa;
  - m) gestione di eventuali ulteriori attività previste dal Regolamento operativo del Fondo, necessarie per la conclusione del procedimento di concessione ed erogazione del Prestito.

**10. PERIODO DI GESTIONE DEI PRESTITI IN ESSERE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. a)**

- 10.1 Il “Periodo di Gestione dei Prestiti” inizia con la conclusione del “Periodo di Erogazione” ai sensi dell’articolo 9 e termina con l’esaurimento delle attività connesse alla gestione dello Strumento Finanziario e, in ogni caso, al 31 dicembre 2035.
- 10.2 Nel “Periodo di Gestione dei Prestiti”, le attività che il Gestore si impegna a svolgere, secondo quanto indicato nel Regolamento operativo del Fondo, sono:
- la gestione di eventuali varianti e proroghe;
  - assunzione dell’eventuale provvedimento di revoca dell’importo deliberato e dell’agevolazione concessa, nei casi previsti dal Regolamento operativo del Fondo;
  - invio ai Destinatari Finali, degli avvisi di scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento, ove possibile mediante procedura automatica, e delle lettere di sollecito in caso di ritardo;
  - incasso dei pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento da parte dei Destinatari Finali e relativa contabilizzazione;
  - cura delle procedure di recupero dei crediti nei confronti dei Destinatari Finali, anche mediante adozione e notifica di ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento operativo del Fondo;
  - gestione finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
  - assistenza e informazione all'utenza;
  - sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa, analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
  - relazione finale della gestione che evidenzia i risultati conseguiti e le eventuali ricadute sull’economia della Calabria dello Strumento Finanziario;
  - ogni eventuale adempimento relativo alla gestione dello Strumento Finanziario e all'inquadramento della misura nel PR Calabria FESR 2021- 2027.
- 10.3 Salvo diversa indicazione della Regione, le risorse che risulteranno disponibili al termine del “Periodo di Gestione dei Prestiti” verranno utilizzate in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 62 RDC. Analogamente verranno utilizzate le risorse derivanti da successivi rimborsi da parte delle imprese o altre entrate maturate.
- 10.4 Il Gestore assicura inoltre lo svolgimento di eventuali ulteriori attività necessarie alla gestione dei Prestiti in essere.

**11. PIANO AZIENDALE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. b))**

- 11.1 Il “Piano Aziendale” è riportato nell’Allegato 1 al presente Accordo di cui forma parte integrante e sostanziale. La stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che il Fondo ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del Destinatario Finale (“Effetto moltiplicatore previsto”) è presentata nella VEXA relativa agli Strumenti Finanziari del PR Calabria FESR 2021-2027 (Delibera di Giunta regionale n. 40 del 12 febbraio 2024), nonché nello stesso Piano Aziendale.

**12. RISULTATI ATTESI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. c))**

- 12.1 I risultati attesi dal Fondo per contribuire agli Obiettivi specifici e ai target previsti dal PR Calabria FESR 2021-2027 sono presentati nella VEXA e nel Piano aziendale; essi sono riepilogati nelle tabelle che seguono:

Tab. 1 - Obiettivi specifici per il Fondo

Fondo specifico	Azione di riferimento	Obiettivo specifico
-----------------	-----------------------	---------------------

"Fondo efficienza energetica e rinnovabili per le imprese (FEERI)"	Azione 2.1.2	RSO 2.1 <i>Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra</i>
	Azione 2.2.1	Rso 2.2 <i>Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (Fesr)</i>

Tab. 2 - Contributo dello Strumento Finanziario al raggiungimento dell'Obiettivo RSO 2.1 e RSO 2.2

Indicatori di Output	Unità di misura	Target 2029
RSO 2.1 RCO03 Imprese sostenute mediante Strumenti Finanziari	imprese	361
RSO 2.2 RCO22 Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	19,70

### 13. CONTRIBUTI DEL PR E DELLE RISORSE REGIONALI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, SPESE AMMISSIBILI E FLUSSI DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. f) e j)

- 13.1 Il contributo del PR Calabria FESR 2021-2027 allo Strumento Finanziario, o "Dotazione Iniziale" prevista per il servizio, complessivamente inteso, ammonta a € 45.000.000,00.
- 13.2 Al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle risorse, la Regione si riserva comunque la facoltà di rimodulare, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, le risorse pubbliche stanziare per il Fondo.
- 13.3 La Regione si riserva motivatamente di procedere ad un ritiro parziale delle risorse non ancora impegnate, in via esemplificativa in caso siano riscontrati perduranti tassi di default (mancato rimborso delle risorse erogate ai Destinatari Finali in esecuzione del servizio) significativamente elevati per il Fondo in rapporto a quelli di mercato rilevabili per operazioni similari. In tal caso verranno corrisposte al Gestore le commissioni per l'attività svolta fino a quel momento.
- 13.4 Al fine di garantire le performance attuative del Fondo e contribuire alla certificazione delle spese alla Commissione europea nel rispetto dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, le risorse impegnate per lo SF dal PR Calabria FESR 2021-2027 saranno versate al Gestore con le seguenti modalità:
- i. una prima tranche pari al 30% dell'ammontare del fondo entro 30 gg dalla stipula del presente accordo;
  - ii. una seconda tranche pari al 40% dell'ammontare del fondo entro trenta giorni dal ricevimento da parte del soggetto gestore della rendicontazione di almeno l'80% delle risorse trasferite con la prima tranche;
  - iii. il saldo pari al 30 % dell'ammontare del fondo, entro trenta giorni dal ricevimento da parte del soggetto gestore della rendicontazione di almeno l'80% delle risorse trasferite di cui ai precedenti punti i) e ii).
- 13.5 La Regione si riserva di integrare la "Dotazione Iniziale" del Fondo con ulteriori risorse regionali, da utilizzarsi per il perseguimento delle medesime finalità previste nell'ambito del PR Calabria FESR 2021-2027, con modalità di attuazione analoghe a quelle indicate per la dotazione derivante dal PR e, eventualmente, con riserve specifiche per determinati settori economici.
- 13.6 I versamenti dalla Regione al Gestore potranno essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo da parte del Gestore.
- 13.7 Il Gestore dovrà rispettare i requisiti di contabilità separata a norma degli artt. 58, paragrafo 6 e 59,

paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, nonché le modalità di gestione dei conti correnti dello Strumento Finanziario di cui all'art. 16 del presente Accordo.

**14. DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FLUSSI DI OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. d))**

14.1 Il Gestore deve assicurare il controllo dell'attuazione dello Strumento Finanziario e dei relativi flussi delle opportunità di investimento nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto previsto all'art. 7 del presente Accordo. Le attività dovranno essere svolte tenendo conto, in particolare, del contenuto di:

- a) regolamentazione e provvedimenti europei, nazionali e regionali richiamati nelle premesse del presente Accordo;
- b) norme in materia di aiuti di Stato;
- c) ulteriore normativa nazionale e regionale applicabile;
- d) PR Calabria FESR 2021-2027;
- e) Regolamento operativo del Fondo;

14.2 Le attività di controllo comprendono:

- a) controlli documentali integrali ed eventuali controlli in loco su base campionaria, da completare prima di ogni rendicontazione di spesa, fatte salve eventuali successive indicazioni da parte della Regione concernenti l'applicazione dell'art. 74, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- b) informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità e attuazione dei conseguenti adempimenti di revoca e recupero, secondo quanto previsto all'art. 22. Per ciascuna irregolarità il Gestore dovrà precisare le misure correttive adottate;
- c) trasferimento alla Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione di spesa, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti.

14.3 Ai fini del controllo dell'attuazione dello Strumento Finanziario e della rendicontazione dello stesso all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il Gestore si impegna a comunicare in una relazione, che verrà consegnata alla Regione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno successivo a quello considerato:

- a) le spese ammissibili allo Strumento Finanziario;
- b) l'importo complessivo del sostegno concesso ai Destinatari Finali;
- c) l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
- d) i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per lo Strumento Finanziario;
- e) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto leva degli investimenti effettuati dallo Strumento Finanziario;
- f) gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del PR Calabria FESR 2021-2027 allo Strumento Finanziario e delle risorse rimborsate.

14.4 L'attività informativa alla Regione dovrà essere svolta secondo principi di tempestività e completezza; essa comprende, in particolare:

- a) raccolta e inserimento sul sistema informativo del PR Calabria FESR 2021-2027 di tutti i dati richiesti;
- b) predisposizione e trasmissione alla Regione della rendicontazione delle spese del Fondo ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi europei e nazionali competenti;
- c) trasmissione alla Regione di relazioni periodiche sull'attività svolta e di rendiconti sull'attuazione dello Strumento finanziario il cui contenuto dovrà essere conforme alle previsioni del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e sarà concordato, così come le relative tempistiche, con la Regione;

- d) ogni altra documentazione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Calabria FESR 2021-2027 previsto dal Capo II del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relativi Allegati.

**15. REQUISITI IN MATERIA DI AUDIT (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. e))**

- 15.1 Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 il Gestore si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a favore del Destinatario Finale. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all'originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
- 15.2 Il Gestore si impegna a gestire lo Strumento Finanziario con una propria contabilità separata conformemente, ove applicabile, all'art. 58, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale del Fondo, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili ed altri proventi.
- 15.3 I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile, in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei Conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione, sono definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di Gestione del PR, secondo l'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relativo Allegato XIII. In particolare essi sono:
- a) i documenti relativi all'istituzione dello Strumento Finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
  - b) i documenti che individuano gli importi conferiti allo Strumento Finanziario, le spese ammissibili ad essi relative e le altre plusvalenze generate dalle risorse attribuite e dal loro reimpiego;
  - c) i documenti relativi al funzionamento dello Strumento Finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
  - d) i documenti relativi al disimpegno delle risorse fornite dal PR Calabria FESR 2021-2027 e alla liquidazione dello Strumento Finanziario;
  - e) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
  - f) i moduli di domanda e relativa documentazione correlata;
  - g) le liste di controllo;
  - h) gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
  - i) gli atti attinenti al sostegno fornito dallo Strumento Finanziario a favore dei Destinatari Finali;
  - j) la relazione tecnica contenente le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo Strumento Finanziario sarà usato per la finalità prevista;
  - k) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'Autorità di Gestione del PR Calabria FESR 2021-2027 ed il Fondo e a tutti i livelli sino ai Destinatari Finali;
  - l) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del PR versato dallo Strumento Finanziario a favore del Destinatario Finale.
- 15.4 Con riguardo alle disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, il Gestore ha l'obbligo di:
- a) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relative modifiche e atti attuativi nonché dalla ulteriore normativa e disciplina europea, nazionale e regionale applicabile;
  - b) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione dello Strumento Finanziario (e relativi investimenti per i Destinatari Finali);

- c) fornire, in tali occasioni, estratti e copie dei suddetti dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare alla Regione, alla Commissione europea, all'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode ("OLAF") e alle Corti dei Conti europea e italiana;
- d) attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni della Regione.

**16. GESTIONE DI TESORERIA, INTERESSI E ALTRE PLUSVALENZE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. g))**

- 16.1 Le giacenze finanziarie del Fondo sono gestite mediante conti correnti bancari dedicati intestati al Fondo, appositamente aperti dal Gestore su primari istituti di credito e con potere di trattenuta del Gestore medesimo, le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate nel rispetto di quanto disposto dal presente Accordo. I conti correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore del Fondo.
- 16.2 Il Gestore deve svolgere il servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale nel rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.
- 16.3 Con riferimento ai conti correnti per la gestione del Servizio, il Gestore si obbliga:
  - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Fondo verso o da i Destinatari Finali e la Regione;
  - b) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - c) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).
- 16.4 Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti al Fondo in conformità all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. In merito, il Gestore dovrà:
  - a) depositare le risorse rimborsate al Fondo a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabili al Fondo medesimo, sul pertinente conto corrente;
  - b) reimpiegare tali somme per ulteriori interventi attraverso il medesimo Fondo oppure a copertura della remunerazione del Gestore di cui al successivo art. 20;
  - c) mantenere registrazioni adeguate sull'ammontare e sulla destinazione di ciascuna tipologia delle disponibilità menzionate nel presente articolo informando al riguardo la Regione secondo le modalità che saranno concordate tra la Parti;
  - d) adottare ogni altra prescrizione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Calabria FESR 2021-2027, di cui al Capo II del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e relativi Allegati.

**17. RIUTILIZZO DELLE RISORSE, STRATEGIA DI USCITA, CONDIZIONI DI UN EVENTUALE RITIRO TOTALE O PARZIALE DEI CONTRIBUTI DEI PROGRAMMI EROGATI (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. i), l, m e j)**

- 17.1 Considerata la natura rotativa della parte dello Strumento Finanziario destinata al sostegno dei prestiti, per effetto della quale il Fondo verrà rialimentato dal rimborso dei prestiti erogati, non è identificabile un termine di liquidazione dello Strumento finanziario.
- 17.2 Il Gestore dovrà reimpiegare le risorse afferenti al Fondo in conformità all'art. 62, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, secondo cui:
  - a) le risorse restituite allo Strumento Finanziario a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, per il pagamento delle commissioni di gestione dello

strumento finanziario e per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria ovvero da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria;

- b) le risorse restituite allo Strumento Finanziario durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità sono reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma per il quale erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo Strumento Finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione.

- 17.3 Ciascun sostegno da parte dello Strumento Finanziario dovrà essere erogato ai Destinatari Finali entro il 31 dicembre 2029 ("termine finale del periodo di ammissibilità"), salvo diversa indicazione da parte della Regione.
- 17.4 Il Gestore è autorizzato alla gestione delle somme introitate ai sensi del paragrafo 17.2, lettera a) utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 5 e avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.
- 17.5 La Regione riconosce al Gestore una remunerazione sulla gestione degli impieghi di cui al paragrafo 17.4 tramite commissioni di gestione determinate in conformità con quanto al successivo par. 20.
- 17.6 Dopo il 31 dicembre 2029 e fino al 31 dicembre 2038 (o fino al termine del Periodo di Gestione dei Prestiti, ove antecedente) il Gestore opererà in conformità con quanto al precedente par. 17.2 del presente Accordo.
- 17.7 Fermo restando quanto già disciplinato, il termine finale di operatività dello Strumento Finanziario, data alla quale si procede alla liquidazione dello Strumento medesimo, dipende dalla durata prevista per i relativi investimenti e non può comunque andare oltre il 31 dicembre 2038.
- 17.8 In base all'andamento mensile ed all'analisi dello Strumento Finanziario effettuata almeno una volta all'anno, valutato l'andamento delle domande pervenute dai Destinatari Finali e quelle finanziate, si potrà procedere alla variazione della dotazione in base ai dati effettivamente riscontrati.
- 17.9 Qualora si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso allo Strumento Finanziario, si potrà rimodulare la dotazione complessiva destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione dell'Autorità di Gestione.

## **18. INDIPENDENZA, CONFORMITÀ ALLE NORME PROFESSIONALI E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. k)**

- 18.1 Il Gestore deve garantire che la gestione dello Strumento Finanziario rispetti il principio di indipendenza e sia conforme alle norme professionali pertinenti.
- 18.2 Il Gestore deve agire nell'interesse della Regione e dell'Unione europea e a vantaggio esclusivo dei Destinatari Finali; a tal fine deve garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore.
- 18.3 Il Gestore si impegna a gestire anche le giacenze finanziarie dello Strumento Finanziario in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse.
- 18.4 Il Gestore, agendo nell'esecuzione del presente Accordo e nell'interesse esclusivo dei Destinatari Finali, da cui non percepisce commissioni né altri compensi, avrà diritto esclusivamente alle Commissioni di Gestione previste all'articolo 20, oltre agli ulteriori benefici previsti dal presente Accordo

## **19. MODALITÀ DI REVISIONE DELL'ACCORDO**

- 19.1 Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole del presente Accordo qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
- 19.2 Le modifiche e gli adeguamenti di cui al paragrafo 19.1 verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

**20. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO E AL PAGAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE SOSTENUTI O DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA D) (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. h))**

- 20.1 La Regione riconosce al Gestore i costi di gestione e le commissioni di gestione dello Strumento Finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi basato sulla performance nel rispetto dei parametri di congruità adottati dalla Regione Calabria.
- 20.2 Le commissioni e i costi di gestione riconosciuti non devono superare i massimali definiti dall'art. 68, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 20.3 Gli importi massimi delle commissioni e dei costi di gestione riconoscibili al Gestore sono convenuti tra le Parti in misura pari a:
- € ..... per commissioni di gestione (come definite dall'art. 2, punto 26, del Regolamento (UE) n. 1060/2021). Tale importo corrisponde al 00,00 % dell'importo complessivo atteso delle erogazioni ai Destinatari Finali;
  - € ..... (Iva esclusa) per costi di gestione (come definiti dall'art. 2, punto 25, del Regolamento (UE) n. 1060/2021)

L'importo dei costi e delle commissioni di gestione non eccede la soglia del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali.

- 20.4 Le commissioni di gestione saranno riconosciute in base ai risultati della gestione e calcolate come percentuale della Quota pubblica delle risorse conferite dal PR Calabria FESR 2021-2027 ed erogate ai Destinatari Finali. La commissione di gestione verrà calcolata in quote semestrali, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. Si precisa che, qualora le delibere di concessione del prestito non si trasformino in erogazioni entro 12 mesi, salvo proroga o un diverso termine previsto dal Regolamento operativo del Fondo, i relativi importi verranno scomputati dal calcolo delle commissioni di gestione maturate; il relativo conguaglio verrà effettuato al termine del periodo di validità del presente Accordo.
- 20.5 Le commissioni di gestione sono determinate applicando la seguente formula:
- $$Cx = ax * 00,00\%$$
- Cx = totale commissioni di gestione per il semestre X;
  - ax = importo della Quota pubblica delle risorse erogate ai destinatari finali (comprensivo dell'eventuale quota di contributo a fondo perduto) nel semestre X.
- L'importo è riferito alla remunerazione del Gestore per le attività svolte per la durata dell'Accordo e verrà riconosciuto in quote semestrali.
- 20.6 Fermo restando quanto ai precedenti paragrafi 20.4 e 20.5, i costi di gestione corrispondono a costi direttamente connessi alle attività oggetto del servizio, i quali saranno remunerati a costo, comprovati da idonei documenti giustificativi.
- 20.7 Il pagamento delle commissioni e dei costi di gestione è assicurato dalla dotazione del Fondo, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR Calabria FESR 2021-2027 allo Strumento Finanziario, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 2, del Regolamento UE n. 1060/2021.

- 20.8 Il pagamento sarà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dallo Strumento a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, della relazione semestrale che il Gestore deve presentare entro 30 ( trenta) giorni dalla scadenza del semestre di riferimento. , il pagamento si ritiene autorizzato se entro 30 giorni dalla data di ricezione non vengano effettuate contestazioni, richieste rettifiche, chiarimenti o integrazioni da parte della Regione. La relazione deve contenere il documento analitico di performance dello Strumento, che dia evidenza delle erogazioni effettuate (destinatari e dettaglio delle erogazioni) e del rispetto nella determinazione dei costi e delle commissioni di gestione della soglia stabilita al paragrafo 20.3 in conformità con le disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 20.9 Ad integrazione della documentazione di cui al paragrafo 20.8, alla scadenza del presente Accordo, il Gestore trasmette il documento analitico che dà evidenza degli elementi necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei venti parametri di congruità della prestazione economica adottati dalla Regione.
- 20.10 Per la gestione, disciplinata dall'art. 17 del presente Accordo, delle risorse rimborsate allo Strumento Finanziario a fronte dei finanziamenti, degli interessi, di altre plusvalenze e di ogni altro rendimento imputabile allo Strumento medesimo, la Regione riconosce al Gestore una remunerazione dei costi e delle commissioni di gestione determinate secondo le modalità di cui al paragrafo 20.5. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui all'art. 13.
- 20.11 In caso di rimodulazione dell'utilizzo delle risorse del PR Calabria FESR 2021-2027, di cui al paragrafo 13.2 del presente Accordo, o di integrazione con ulteriori risorse regionali della Dotazione dello Strumento finanziario di cui al paragrafo 13.5, i costi e le commissioni di gestione riconosciute al Gestore sono determinate nella medesima misura percentuale indicata al paragrafo 20.5. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui all'art. 13.
- 20.12 Nessun altro onere, diretto o indiretto, diverso da quelli previsti dal presente articolo potrà essere addebitato alla Regione per effetto dell'esecuzione del presente Accordo, salvo quanto previsto al paragrafo 10.3.

## **21. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE (Reg. (UE) n. 1060/2021, Allegato X, comma 1, lett. n))**

- 21.1 Il Gestore adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021. In particolare, il Gestore si impegna:
- a) a fornire, sul proprio sito web e su altre eventuali piattaforme digitali di suo utilizzo, una descrizione del Fondo, compresi le finalità e i risultati ottenuti, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - b) ad apporre una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dello Strumento Finanziario destinati al pubblico o a terzi;
  - c) ad esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dallo Strumento Finanziario;
  - d) ad organizzare, secondo le indicazioni della Regione, eventi e attività di comunicazione;
  - e) a verificare, eventualmente anche tramite controlli in loco, il rispetto da parte dei Destinatari Finali degli obblighi di pubblicità previsti nel Regolamento operativo del Fondo con particolare riguardo all'obbligo di esposizione, in caso di operazioni il cui costo totale superi i 500.000,00 euro, di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaia l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX al Regolamento (UE) n. 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o

siano installate le attrezzature acquistate.

## **22. REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

- 22.1 Il presente Accordo potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo al Gestore nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.
- 22.2 Fatta salva la revoca di cui al paragrafo 22.1, il presente Accordo si risolve qualora il Gestore abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare al Gestore l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando allo stesso di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, il Gestore può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 22.3 Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui al paragrafo 22.2, il Gestore non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni quest'ultima può richiedere la risoluzione.

## **23. SOSPENSIONE DELL'ACCORDO**

- 23.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, la Regione può stabilirne la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.
- 23.2 È ammessa la sospensione della prestazione, disposta dalla Regione, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. La Regione comunica al Gestore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
- 23.3 Quando, per l'effetto di forza maggiore, il Gestore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni, come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia alla Regione entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
- 23.4 Per la durata della sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta al Gestore alcun compenso o indennizzo, salvo il caso in cui la sospensione sia disposta dalla Regione per cause diverse da quelle stabilite al par. 23.2. In tale circostanza, il Gestore ha diritto di ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
- 23.5 Il Gestore non può sospendere il servizio neanche in caso di controversie con la Regione.

## **24. DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI**

- 24.1 I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione, che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore, ferme restando il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione della Regione.

## **25. GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO**

- 25.1 È istituito, nell'ambito del presente Accordo, un Comitato degli Investimenti avente la funzione di

- controllare l'applicazione della strategia e la politica di investimento, di coordinare ed indirizzare la gestione del Fondo, e di assicurare la conformità delle operazioni con gli obiettivi del Programma Regionale e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
- 25.2 Al fine di favorire l'efficienza del Fondo, la Regione accetta espressamente, per tutte le questioni relative all'attuazione del Fondo, e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo, di poter esprimere con l'Autorità di Gestione le proprie posizioni attraverso il Comitato degli Investimenti.
- 25.3 Le Parti riconoscono che la delega di cui sopra ha effetto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per la governance del Fondo, e che la stessa non limita i poteri e le responsabilità attribuite alla Regione e all'Autorità di Gestione, dai Regolamenti UE sui Fondi strutturali.
- 25.4 Il Comitato degli Investimenti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Direttore Generale del "Dipartimento Sviluppo Economico" tra i Dirigenti/Funzionari della Regione. Il Gestore ha il diritto di designare fino a due rappresentanti che partecipano alle sedute del Comitato degli Investimenti in qualità di osservatori, che non saranno membri del suddetto Comitato e, quindi, non hanno diritto di voto. Gli osservatori riceveranno le stesse informazioni scritte che ricevono i membri del Comitato degli Investimenti sulle questioni discusse e/o decise dal Comitato stesso.
- 25.5 Il Comitato degli Investimenti ha diritto di designare, di volta in volta, altre persone in qualità di osservatori che potranno fornire contributi sui punti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.
- 25.6 La durata del mandato di ciascun membro del Comitato e degli osservatori, esclusi quelli designati di volta in volta, è di pari durata a quella del presente Accordo di finanziamento. Se la posizione di un membro cessa per qualunque motivo, la Regione provvede senza indugi a nominare un nuovo membro che resterà in carica per la restante durata del mandato del membro sostituito. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il Comitato degli Investimenti è in grado di svolgere i suoi compiti anche in assenza di sostituzione.
- 25.7 La prima nomina dei membri del Comitato degli Investimenti sarà effettuata dopo la sottoscrizione del presente Accordo e prima dell'avvio delle attività del Fondo.
- 25.8 Né i membri del Comitato degli Investimenti, né gli osservatori del Comitato, hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni che svolgono e per la partecipazione alle riunioni, salvo il rimborso delle sole spese vive debitamente documentate.
- 25.9 Il Comitato degli Investimenti è responsabile per:
- a) l'approvazione, anche su proposta del Gestore, di eventuali modifiche o revisioni della strategia e della politica di investimento;
  - b) l'approvazione, anche su proposta del Gestore, di eventuali modifiche o revisioni delle disposizioni attuative dello Strumento Finanziario;
  - c) l'approvazione, su proposta del Gestore, del Regolamento operativo del Fondo;
  - d) l'adozione e l'approvazione dei modelli di check-list di cui agli artt. 8 e 9 e dei modelli di relazione periodica di cui all'art. 14.4;
  - e) l'approvazione delle relazioni periodiche predisposte dal Gestore;
  - f) l'adozione del Regolamento di organizzazione interna di cui il Comitato degli Investimenti ritiene di dotarsi;
  - g) la valutazione delle performance e dell'impatto del Fondo;
  - h) l'approvazione delle modalità e degli strumenti di rendicontazione delle commissioni e dei costi di gestione di cui all'art. 20;
  - i) l'approvazione delle commissioni e dei costi di gestione rendicontati periodicamente dal Gestore ed a questi riconoscibili;

- 25.10 Il Comitato degli Investimenti deve, in base anche alle informazioni fornite dal Gestore, svolgere i seguenti compiti:
- a) monitoraggio ordinario delle diverse prestazioni del Gestore sull'attività del Fondo, degli effetti sull'economia regionale delle operazioni del Fondo, in conformità con gli obiettivi del Fondo, del Programma Regionale e della Strategia e Politica di investimento;
  - b) fornire indicazioni e raccomandazioni di natura generale al Gestore ed alla Regione che riguardino le prestazioni dell'attività del Fondo, ulteriori sviluppi di attività del Fondo e/o ulteriori attività dirette ad ottimizzare l'impatto sull'economia regionale, laddove applicabile, del Fondo e delle relative attività;
- 25.11 Il Comitato degli Investimenti deve tenere riunioni con cadenza almeno quadrimestrale.
- 25.12 Il Presidente convoca le riunioni del Comitato degli Investimenti di sua iniziativa o su richiesta degli altri due membri e/o del Gestore.
- 25.13 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente nominato, ed in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano degli altri componenti. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti, anche attraverso una conferenza telefonica o videoconferenza, almeno due dei suoi membri.
- 25.14 Le decisioni del Comitato degli Investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti ed in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
- 25.15 Il Gestore può formulare proposte al Comitato degli Investimenti sulle materie di cui al presente articolo.
- 25.16 Il Comitato degli Investimenti può usufruire, per il suo funzionamento, di una struttura amministrativa. I costi e gli oneri di amministrazione riferiti a tale struttura amministrativa sono a carico esclusivo della Regione.
- 25.17 Il Comitato degli Investimenti ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno che deve essere conforme alle disposizioni del presente Accordo.
- 25.18 Eventuali comunicazioni al Comitato degli Investimenti sono validamente trasmesse all'indirizzo della Regione, "Dipartimento Sviluppo Economico".

## **26. SPESE**

- 26.1 Sono a totale ed esclusivo carico del Gestore le spese per la stipulazione del presente Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
- 26.2 Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del Gestore.

## **27. FORO COMPETENTE**

- 27.1 Per qualunque controversia inerente al presente Accordo è competente il Foro di Catanzaro.

## **28. DURATA**

- 28.1 Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente Accordo siano valide dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2038.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 29.1 Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico del Gestore attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per tale ragione il Gestore, ai fini dell'adempimento del presente Accordo, è nominato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
- 29.2 Il Gestore, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzato a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del

sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

**30. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE**

30.1 Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Calabria  
(firma digitale)

Per la Fincalabra S.p.A.  
(firma digitale)